



Ministero della Giustizia

personale assegnato ai posti di servizio ed altri dati attinenti la sicurezza, si ritiene opportuno evidenziare l'illegittimità della diffusione via internet di tali atti.

Al riguardo, anche l'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali, interpellato per un apprezzato parere attesa la delicatezza della problematica, ha rappresentato che la pubblicazione su internet di dati contenuti nei verbali degli incontri sindacali che riguardano i posti di servizio assegnati al personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria va considerata sotto un duplice aspetto: quello relativo alla tutela dei dati personali e quello relativo al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, con riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il nominativo dei partecipanti alla riunione e, quindi, anche dei rappresentanti delle OO.SS., costituisce un dato sensibile ai sensi dell'art.22, comma 1, della Legge n.675/96 in base al quale risulta necessario il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante. Nel caso di pubblicazione ad opera di associazioni o organismi a carattere sindacale, il trattamento di questi dati è possibile senza il consenso dell'interessato e con la sola autorizzazione preventiva del Garante quando si tratta di soggetti che hanno contatti regolari con l'associazione e purchè i dati non siano comunicati o diffusi fuori dal relativo ambito (art.22, comma 4).

Le notizie la cui divulgazione può costituire un pregiudizio alla sicurezza del personale e delle strutture penitenziarie sono sottratte al diritto di accesso ai sensi dell'art.24 della Legge n.241/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al D.M. n.115/90. A tali notizie si può accedere solo nei modi indicati dalla Circolare del Ministero della Giustizia 10 marzo 1997, relativa alle misure organizzative sul diritto di accesso, che al punto 4) prescrive di selezionare le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità da quelle contenenti informazioni segrete o non accessibili.

In base all'art.22, comma 1, della Legge n.241/90, che presuppone, per l'esercizio del diritto di accesso, l'interesse del richiedente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, va dunque escluso l'accesso indiscriminato che avviene, salvo la predisposizione di sistemi di sicurezza, attraverso la divulgazione via internet.

Per quanto sopra, si confida nella collaborazione di codeste Organizzazioni Sindacali per la migliore tutela del personale e dell'Amministrazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO